



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 36/36 del 9.7.2025

Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione

(art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431)

Criteri regionali per l'individuazione dei destinatari, modalità di determinazione dei contributi e ripartizione delle risorse tra i comuni.

1. Premessa

I criteri regionali di cui alla presente allegato integrano i requisiti minimi necessari per beneficiare delle agevolazioni del Fondo definiti con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999.

Nel presente allegato vengono, inoltre, forniti gli indirizzi per la ripartizione delle risorse finanziarie stanziata a favore dei comuni della Sardegna.

2. Requisiti dei destinatari

Destinatari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari, di proprietà sia pubblica che privata, site nel comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale. Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo del richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando. Per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. La domanda può essere ammissibile anche qualora il componente del nucleo familiare, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica a godere del bene.

Non sono ammessi i richiedenti che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente. I conviventi di fatto o le persone unite da un rapporto di unione civile, ai sensi della legge n. 76 del 2016, sono equiparate ai coniugi.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.

Non sono ammessi al contributo gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto destinatari di atti di concessione amministrativa, e non titolari di contratti di locazione.

3. Requisiti economici per ottenere i benefici

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti (ex art. 1, comma 1, e art. 2, comma 3, del decreto 7 giugno 1999):

- a. Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;
- b. Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. L'ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00.

4. Determinazione della misura del contributo

I comuni fissano l'entità dei contributi, nel rispetto dei limiti massimi di seguito indicati. È data facoltà agli stessi di prevedere in sede di bando la non ammissibilità a contributo di richieste inferiori ad una determinata soglia minima. L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o per analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti ISEE di cui al punto 2 possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999).

Il valore del contributo ammissibile non può in ogni caso, anche con l'applicazione dei suddetti incrementi, superare il limite di € 3.098,74 per la Fascia A e 2.320,00 per la fascia B.

5. Individuazione dei destinatari dei contributi

I comuni individuano i beneficiari del Fondo tramite un bando di concorso attenendosi alle disposizioni contenute nel presente documento.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

In considerazione del fatto che l'importo trasferito dalla Regione potrà essere insufficiente a coprire l'intero fabbisogno di ciascun comune, è necessario che i comuni stessi prevedano espressamente nei propri bandi le modalità di ripartizione dei contributi (ossia, in proporzione al singolo fabbisogno o stabilendo dei criteri di priorità).

6. Bando regionale permanente

L'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici predispone un bando permanente rivolto ai comuni per l'acquisizione del fabbisogno comunale. Nel bando saranno richiamati i criteri ai quali i comuni dovranno attenersi per la predisposizione dei relativi bandi comunali, le modalità e il termine per la presentazione del fabbisogno.

Il Servizio competente dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, acquisto il fabbisogno comunale, valuta la predisposizione dell'elenco provvisorio dei Comuni ammessi al finanziamento, dando un termine per la presentazione di eventuali osservazioni e integrazioni. Trascorso detto termine, il servizio predispone l'elenco definitivo.

Qualora il Fondo sia finanziato con risorse statali, il bando permanente potrà essere modificato dagli Uffici competenti al fine di recepire eventuali indirizzi vincolanti previsti nei decreti ministeriali di trasferimento.

7. Determinazione delle risorse da ripartire tra i comuni

Alla ripartizione tra i comuni delle risorse finanziarie disponibili si provvederà proporzionalmente al fabbisogno totale comunicato dai comuni.

La Regione liquiderà le risorse come sopra determinate al netto delle economie, maturate negli anni precedenti e comunicate dai comuni.

Eventuali economie maturate nell'anno possono essere utilizzate dal comune per soddisfare il fabbisogno residuo di tutti gli aventi diritto, sino alla concorrenza del contributo massimo spettante ai sensi del precedente articolo 4.

8. Cumulabilità con altri benefici

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni, entro i limiti dell'ammontare massimo del contributo di cui al Fondo della L. n. 431/1998.

La cumulabilità con altri contributi non ha rilevanza al fine della trasmissione del fabbisogno comunale alla Regione, ma sarà valutata dal Comune antecedentemente alla liquidazione delle somme ai beneficiari.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

9. Monitoraggio

I comuni trasmettono il monitoraggio relativo all'utilizzo dei fondi con la tempistica e le modalità che verranno comunicate dal Servizio competente dell'Assessorato dei Lavori Pubblici. La corretta trasmissione dei dati di monitoraggio entro il termine prefissato costituisce condizione essenziale ai fini dell'erogazione dei contributi da parte della Regione.